



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 05.07.2019

COPIA

Oggetto: Schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018. Integrazione delibera G.C. n.50 del 18.06.2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 08,35 convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Presente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Assente
Federico Scattu	Assessore,	Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata verificata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 12/06/2019 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 18/06/2019 è stata approvata la relazione al rendiconto della gestione 2018;

Visto l'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 18/06/2019 è stato adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
- con la suddetta deliberazione la Giunta, pur prendendo atto dell'obbligatorietà della predisposizione del *Conto Economico* e dello *Stato Patrimoniale*, sulla base della norma all'epoca vigente, ha ritenuto di proporre al Consiglio l'approvazione del solo *Conto di Bilancio* rinviando la tenuta della contabilità economico-patrimoniale dall'esercizio 2019, specificando che nell'ipotesi (remota) di mancata approvazione della proposta emendativa del *Government* n. 15.020 l'ente provvederà a sanare la carenza documentale mediante la predisposizione ed approvazione del *Conto Economico* e dello *Stato Patrimoniale* concernenti l'esercizio 2018;
- tale decisione è stata motivata in considerazione del fatto che il *Government* aveva più volte dichiarato la volontà di rinviare l'adempimento, essendo depositata proposta emendativa volta a consentire la facoltà di rinviare l'obbligo normativo in favore dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

Visto l'art. 15-quater della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*:

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Preso atto della nuova formulazione dell'art. 232 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così

come modificato dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019:

1. *Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
2. *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale **fino all'esercizio 2019.***

Ritenuto di integrare quanto disposto con propria precedente deliberazione n. 50 del 18.06.2019, proponendo al Consiglio comunale, in virtù dell'entrata in vigore della norma di cui sopra e le difficoltà degli adempimenti unito al notevole carico di lavoro del Servizio Finanziario, di autorizzare il rinvio della contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019, provvedendo, per l'esercizio 2018 oggetto di rendicontazione, al solo aggiornamento degli inventari;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 15/12/2016;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di integrare la propria precedente deliberazione n. 50 del 18.06.2019, proponendo al Consiglio Comunale, in virtù dell'intervenuta nuova formulazione dell'art. 232 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di autorizzare il rinvio della contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019, provvedendo, per l'esercizio 2018 oggetto di rendicontazione, al solo aggiornamento degli inventari, in considerazione delle difficoltà degli adempimenti unito al notevole carico di lavoro del Servizio Finanziario;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge, considerata l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 08.07.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 05.07.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 08.07.2019

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras